

# Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

---

## L'agevolazione

Il credito d'imposta Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica e Design è stato introdotto dalla [Legge di bilancio 2020](#), in sostituzione del "vecchio" credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (DL n. 145/2013, art. 3). L'agevolazione, inizialmente prevista in via sperimentale solo per l'anno 2020, è stata più volte prorogata e modificata, con tempi, aliquote e massimali diversi per le tre tipologie di attività ammissibili.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono contenute nel [Decreto Misure del 26.5.2020](#), che ha definito il perimetro delle attività agevolabili e fornito le regole di determinazione delle spese agevolabili.

## Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

---

### Soggetti beneficiari

Possono accedere all'agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in una delle seguenti attività:

ricerca e sviluppo

innovazione tecnologica

design e ideazione estetica

indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del beneficio fiscale:

le imprese sottoposte a procedure concorsuali;

le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (DLgs. n. 231/2001, art. 9, c. 2).

# Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

## Ricerca e sviluppo

Il credito d'imposta per la R&S è stato introdotto nel 2020 ed è applicabile fino al 2031, con aliquote agevolative e massimali differenziati a seconda dell'anno di effettuazione degli investimenti.

### Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, come definite dal [Decreto MISE 26 maggio 2020](#) (art. 2).

### Spese agevolabili

Sono ammesse al credito d'imposta per la R&S le seguenti spese:

le spese per il personale, direttamente impiegato nelle attività di R&S svolte internamente all'impresa (con maggiorazione del 150% per gli "under 35" al primo impiego);

le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o operativa e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di R&S (nel limite massimo del 30% del costo del personale);

le spese per contratti di ricerca extra muros che hanno per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di R&S (con maggiorazione del 150% se i commissionari sono università, enti di ricerca o Start up innovative);

le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di brevetti industriali (nel limite massimo di 1 milione di euro);

le spese per servizi di consulenza inerenti alle attività di R&S (nel limite massimo del 20% delle spese per il personale ovvero delle spese per contratti di ricerca extra muros);

le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di R&S svolte internamente dall'impresa (nel limite massimo del 30% delle spese per il personale ovvero delle spese per la ricerca extra muros).

### Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta R&S è calcolato applicando un'aliquota agevolativa (10% dal 2023) alle spese agevolabili. La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. L'agevolazione è riconosciuta fino a un limite massimo annuo pari a 5 milioni di euro dal 2023.

Credito d'imposta R&S				
	2020	2021 - 2022	2023	2024 - 2031
<b>Aliquota agevolativa</b>	12%*	20%*	10%*	10%
<b>Credito d'imposta massimo annuo</b>	3 € milioni	4 € milioni	5 € milioni	5 € milioni

PIATTAFORMA AGEVOLAZIONI FISCALI  
tel: 02 58370267/308 / email: fisc@assolombarda.it

\* Aliquota potenziata per le regioni del Mezzogiorno (45% per le piccole imprese, 35% per le medie, 25% per le grandi) nei limiti del Reg. Ue 651/2014 (art. 25). Per le regioni terremotate (Lazio, Marche, Umbria) aliquota potenziata solo per il 2020.

# Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

## Innovazione tecnologica

Il credito d'imposta per l'innovazione tecnologica è stato introdotto nel 2020 ed è applicabile fino al 2025, con aliquote agevolative e massimali differenziati a seconda dell'anno di effettuazione degli investimenti.

### Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

È previsto un rafforzamento dell'agevolazione per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di digitalizzazione 4.0 e transizione ecologica.

I criteri per la corretta individuazione delle attività di innovazione tecnologica agevolabili sono contenuti negli articoli 3 e 5 del [Decreto Misure 26 maggio 2020](#).

### Spese agevolabili

Sono ammesse al credito d'imposta per l'innovazione tecnologica le seguenti spese:

le spese per il personale, direttamente impiegato nelle attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa (con maggiorazione del 150% per gli "under 35" al primo impiego);

le quote di ammortamento, i canoni locazione finanziaria o operativa e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di innovazione tecnologica (nel limite massimo del 30% del costo del personale);

le spese per contratti che hanno per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica;

le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica (nel limite massimo del 20% delle spese per il personale ovvero delle spese per contratti);

le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica svolte internamente dall'impresa (nel limite massimo del 30% delle spese per il personale ovvero delle spese per contratti).

### Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta per l'innovazione tecnologica è calcolato applicando un'aliquota agevolativa (10% nel 2023) alla spesa agevolabile. La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. L'agevolazione è riconosciuta fino a un limite massimo annuo pari a 2 milioni di euro dal 2023. L'agevolazione è potenziata per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di digitalizzazione 4.0 o transizione ecologica.

Credito d'imposta Innovazione tecnologica					
		2020	2021 - 2022	2023	2024-2025
Innovazione tecnologica	Aliquota agevolativa	6%	10%	10%	5%
	Credito d'imposta massimo annuo	1,5 milioni	2 milioni	2 milioni	2 milioni
Digitalizzazione 4.0	Aliquota agevolativa	10%	15%	10%	5%

## Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

### Design

Il credito d'imposta per il design e l'ideazione estetica è stato introdotto nel 2020 ed è applicabile fino al 2025, con aliquote agevolative e massimali differenziati a seconda dell'anno di effettuazione degli investimenti.

#### Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività di design e di ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari. I criteri per la corretta individuazione delle attività agevolabili, anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli indicati sopra, sono stati definiti con il [Decreto MISE del 26 maggio 2020](#) (art. 4).

#### Spese agevolabili

Sono ammesse al credito d'imposta per il design e l'ideazione estetica le seguenti spese:

le spese per il personale direttamente impiegato presso le strutture dell'impresa nelle attività di design e ideazione estetica (con maggiorazione del 150% per gli "under 35" al primo impiego);

le quote di ammortamento, i canoni locazione finanziaria o operativa e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e ideazione estetica (nel limite del 30% delle spese per il personale);

le spese per contratti hanno per oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese;

le spese per servizi di consulenza inerenti alle attività di design e ideazione estetica (nel limite massimo del 20% delle spese per il personale o delle spese per contratti di design e ideazione estetica);

le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica (nel limite massimo del 30% delle spese per il personale ovvero delle spese per i contratti di design e ideazione estetica).

#### Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta per il design e l'ideazione estetica è calcolato applicando un'aliquota agevolativa (10% nel 2023) alla spese agevolabili. La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. L'agevolazione è riconosciuta fino a un limite massimo annuo pari a 2 milioni di euro (dal 2021).

Credito d'imposta Design e Ideazione estetica			
	2020	2021 - 2023	2024 - 2025
Aliquota agevolativa	6%	10%	5%
Credito d'imposta massimo annuo	1,5 milioni	2 milioni	2 milioni

## Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

### Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design è utilizzabile in compensazione (DLgs. n. 241/97, art. 17) nel modello F24, in quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile (vd. "Adempimenti documentali").

L'art. 6 del DL n. 39/2024 ha subordinato la compensazione del credito d'imposta - con riferimento agli investimenti effettuati dal 2024 - all'invio al Mimit di un'apposita comunicazione da inviare attraverso l'apposita piattaforma disponibile sul sito del [GSE](#).

Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design - Codici tributo (ris. 13/2021)	
Credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e altre attività innovative (Legge n. 160/2019, art. commi 198 e segg.)	6938
Credito d'imposta R&S - Maggiorazione per le regioni del Mezzogiorno (DL n. 34/2020, art. 244, c. 1)	6939
Credito d'imposta R&S - Maggiorazione per le regioni terremotate del Centro Italia (DL n. 34/2020, art. 244, c. 1)	6940

Il credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non imponibilità del credito d'imposta ai fini Irpef/Ires e Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

## Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

---

### Adempimenti documentali

Le imprese che beneficiano del credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design sono tenute ad alcuni obblighi documentali.

#### Certificazione dei costi

Le spese sostenute devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'obbligo della certificazione è previsto per tutte le imprese, anche per quelle con bilancio certificato. Per le sole imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, il costo della certificazione è riconosciuto in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

#### Relazione tecnica

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che deve illustrare le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in riferimento ai progetti o sotto progetti.

#### Comunicazione al Mimit

Il DL n. 39/2024 (art. 6) ha introdotto l'obbligo di inviare al Mimit un'apposita comunicazione ai fini della fruizione del credito d'imposta R&S. Il modello di comunicazione è stato pubblicato con [Decreto](#) direttoriale Mimit del 24 aprile 2024. Per inviare le comunicazioni occorre utilizzare l'apposita [piattaforma](#) disponibile sul sito del GSE.

## Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

---

### Certificazione attività

Il DL 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione – rilasciata da soggetti abilitati inclusi in un apposito [albo](#) - che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività agevolabili.

La certificazione può essere richiesta anche per gli investimenti in R&S effettuati negli anni 2015 – 2019 nell'ambito della disciplina del “vecchio” credito d'imposta R&S (DL n. 145/2013, art. 3). Per richiedere la certificazione occorre utilizzare l'apposita [piattaforma](#) disponibile sul sito del Mimit.



## Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

---

### Credito d'imposta farmaci

Il DL 73/2021 ha introdotto un nuovo credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di farmaci, con durata dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

#### Soggetti beneficiari

Possono accedere all'agevolazione le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano attività di R&S per farmaci (inclusi i vaccini).

Sono ammesse al beneficio fiscale anche le imprese residenti in Italia che svolgono attività di R&S per conto di soggetti esteri (residenti in altri Stati dell'UE, negli Stati dello SEE ovvero in Stati white list di cui al DM 4.9.1996).

#### Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale (inclusi gli studi di fattibilità), come definite dall'art. 2 del [Decreto MISE 26 maggio 2020](#) che disciplina il credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design.

#### Spese agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute per le attività di R&S (inclusi gli studi di fattibilità), come individuate dall'art. 25 del Reg. 651/2014:

spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario);  
costi relativi a strumentazione e attrezzature;  
costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;  
spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi.

Non sono agevolabili i costi relativi agli immobili e ai terreni.

I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

#### Aliquota agevolativa e massimale

Il credito d'imposta per i farmaci è riconosciuto nella misura del 20% dei costi ammissibili sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 e spetta fino a un importo annuo massimo di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario.

## Cumulabilità

Il credito d'imposta per la R&S di farmaci non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi riconosciuti sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

## Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta per la R&S di farmaci è utilizzabile in compensazione (DLgs. n. 241/97, art. 17) nel modello F24 (codice tributo 6981), in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 25 del Reg. 651/2014 che disciplina gli aiuti a progetti di R&S.